



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 747 DEL 25/06/2012

OGGETTO: D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 – art. 3 bis e s. m. e i. Definizione del bacino ottimale in cui si svolgeranno i servizi pubblici a rete di trasporto di persone, di rilevanza economica. Determinazioni.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 25/06/2012.

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Silvano Rometti

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la L.R. 3 aprile 2012, n. 5, concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale), che definisce il bacino unico regionale di traffico;

Visto il D.L. 138/2011, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, e in particolare l'art. 3-bis, c.1 riguardante l'organizzazione, a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dello svolgimento dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica definendo e perimetrando gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per consentire economie di scala e l'efficientamento del servizio;

Richiamato il primo punto posto all'ordine del giorno della riunione del 20 giugno 2012 della "Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome" concernente: "Stato di attuazione dell'art. 3-bis del decreto legge 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011 e ricognizione dello stato di avanzamento del processo di definizione degli ambiti di bacino ottimali" e del conseguente dibattito che si è sviluppato durante l'incontro tra gli Assessori nonché delle decisioni assunte;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto che la Regione Umbria, nell'ambito del processo di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, già da tempo avviato, ha stabilito misure e obiettivi coerenti con quanto disposto dal D.L. 138/2011 e s. m. e i., che all'art. 3-bis, c.1 prevede, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, che le regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- 3) di confermare, in adempimento a quanto disposto dal succitato art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s. m. e i., le definizioni di ambito e di bacino già stabilite all'art. 8, cc.1, 2 e 3 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5, "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, che di seguito si riportano:
 - a) art. 8, c.1 → Per ambito di traffico si intende l'intero territorio regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati della Regione;

- b) art. 8, c.2 → Nell'ambito di traffico di cui al comma 1 viene definita unitariamente le rete integrata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale effettuati con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo ai sensi della presente legge;
- c) art. 8, c. 3 → Per ambito di traffico interregionale si intende l'intero territorio regionale e quello delle regioni limitrofe nel quale si svolgono i servizi che collegano le stesse con i centri abitati della Regione;
- 4) di rimandare a successivi atti gli ulteriori adempimenti ed approfondimenti, in armonia con gli sviluppi programmati ed in corso di realizzazione relativamente al Piano Regionale dei Trasporti, al Piano di Bacino e agli altri atti di programmazione e di gestione previsti dalle leggi vigenti, con l'obiettivo di efficientare e razionalizzare l'intera offerta, ponendo a fattore comune l'intermodalità e le altre politiche che gli enti possono mettere in campo per favorire l'uso del mezzo di trasporto pubblico;
- 5) di stabilire che sarà data informazione del presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- OMISSIS -